



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. b) e l'art. 29, comma 6;

VISTO il *Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell'elezione del Direttore di Dipartimento*, emanato con Decreto Rettorale n. 507 del 22/02/2016 e, in particolare, l'art. 1, comma 2;

VISTO il Decreto Rettorale n. 4161 del 28/12/2012 con il quale è stato attivato il Dipartimento di Giurisprudenza, istituito con Decreto Rettorale n. 3558 del 12/11/2012;

VISTO il vigente *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza*, emanato con Decreto Rettorale n. 1185 del 18/04/2016;

VISTA la Delibera n. 1 del 28/01/2019 con la quale il Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza ha approvato una proposta di modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 7 del suddetto Regolamento di Dipartimento nel senso di prevedere, da un lato, un incremento del numero dei componenti elettivi della Giunta di Dipartimento - professori ordinari, professori associati e ricercatori - dall'attuale numero di 4 a 7 componenti per ciascuna delle predette categorie (art. 7, comma 3) e, dall'altro, la possibilità di istituire, nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, Commissioni con compiti istruttori, consultivi e di proposta, attribuendone la presidenza delle stesse a componenti della Giunta (Art. 7, comma 2);

CONSIDERATO che la modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 7 del sopra citato Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza può ritenersi conforme a quanto stabilito dalla vigente normativa statutaria e regolamentare di Ateneo in materia di composizione e funzionamento degli Organi Dipartimentali e che, pertanto, può procedersi a tale modifica;

VISTA la Delibera in data 27/03/2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, la suddetta modifica dell'art. 7, commi 2 e 3 del sopra citato Regolamento di Ateneo;

VISTA la Delibera del 27/03/2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito alla sopra richiamata proposta di modifica del Regolamento di cui trattasi,

DECRETA

Il *Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza*, emanato con D.R. n. 1185 del 18/04/2016, è modificato limitatamente all'art. 7, commi 2 e 3, come nella stesura allegata al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Il testo modificato del suddetto Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sostituisce quello emanato con D.R. n. 1185 del 18/04/2016.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

AdP

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione *dott. Giuseppe FESTINESE*
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento
Il Capo dell'Ufficio: *dott. Antonio NASTI*



REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Dipartimento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di organizzazione e funzionamento del Dipartimento di Giurisprudenza in applicazione dell'art. 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, nonché del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo e nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative.

Art. 2 – Sede, personale e assetto organizzativo

1. Il Dipartimento di Giurisprudenza ha sede negli spazi ad esso assegnati dal Consiglio di Amministrazione.
2. Al Dipartimento afferiscono inizialmente i professori e i ricercatori di cui all'elenco allegato al Decreto rettorale n. 3558 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito. Sulle ulteriori richieste di afferenza, il Dipartimento si pronuncia valutando la coerenza della richiesta con il progetto culturale, con la dimensione organizzativa e con gli obiettivi formativi dell'ordinamento didattico secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 6, dello Statuto. L'afferenza è, poi, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico.
3. Al Dipartimento è assegnato il personale tecnico amministrativo individuato con apposito provvedimento del Direttore generale.
4. Ai sensi del successivo art. 10, l'assetto delle aree organizzative del Dipartimento è definito con provvedimento del Direttore generale.

Art. 3 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha come finalità lo svolgimento e lo sviluppo della didattica e della ricerca. Rappresentano settori elettivi della didattica e della ricerca, da ricondurre ai temi essenziali della realtà socio-economica attuale: la storia, la formazione e l'organizzazione della comunità politica, l'organizzazione delle istituzioni economiche, anche all'esito delle trasformazioni impresse dal diritto europeo ed internazionale; i diritti e le garanzie della persona, delle formazioni sociali e dei rapporti economici, sul piano sostanziale e processuale.
2. Il Dipartimento svolge l'attività didattica mediante l'attivazione e l'organizzazione di Corsi di Studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Magistrali ai sensi del DM 22/10/04 n. 270 e successive modificazioni e integrazioni; dei titoli di Master Universitari di I e II livello, dei Corsi di Perfezionamento Universitari da attivare in funzione delle esigenze di formazione specialistica e del mercato del lavoro. Il Dipartimento può inoltre attivare Scuole di Specializzazione e Corsi e/o Scuole di Dottorato di Ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, Scuole e Atenei, su tematiche specifiche dei settori di cui al successivo comma 3.
3. Il Dipartimento garantisce ai singoli professori e ricercatori, rispettandone lo stato giuridico, la libertà e l'autonomia dell'insegnamento e della ricerca, nel quadro delle esigenze di coordinamento e degli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di studio incardinati nel Dipartimento. Il Dipartimento può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'attivazione delle procedure di chiamata di professori e ricercatori secondo le modalità stabilite dall'art. 6 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali". I settori scientifico disciplinari di riferimento ed i settori funzionali al progetto culturale di Dipartimento sono inizialmente quelli indicati nel Decreto rettorale n. 3558 del 12/11/2012 con il quale il Dipartimento è stato istituito.
4. Il Dipartimento promuove lo sviluppo della cultura scientifica e/o umanistica e la ricerca coordinando le relative attività nel rispetto dell'autonomia di ricerca di ogni singolo docente e ricercatore. Utilizza per tali fini il finanziamento da parte di Enti pubblici o privati.
5. Il Dipartimento diffonde i risultati della ricerca e provvede alla formazione permanente certificata, al trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie come fattore di sviluppo socio-economico. Può prestare, altresì, servizi al territorio mediante accordi, convenzioni e attività in conto terzi.



6. Il Dipartimento opera secondo criteri di efficienza, efficacia e qualità, avvalendosi di modelli procedurali ed organizzativi ispirati alla ottimizzazione dei processi decisionali, privilegiando il ricorso a procedure di semplificazione, nei limiti di cui all'art. 20 della L. 241/90. Elabora annualmente, secondo le modalità di cui all'art. 6, un proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione che definisce gli obiettivi e la programmazione in materia di didattica, ricerca, e rapporti con il territorio. Valuta annualmente, in relazione all'attuazione del predetto Piano sulla base delle risorse assegnate, i risultati raggiunti nella didattica, ricerca e rapporti con il territorio.

7. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca decise dai propri organi di governo, e previste nel Piano triennale di sviluppo e programmazione sulla base delle risorse assegnate, nonché le attività ad esse correlate ed accessorie, fornendo il supporto e le strutture necessarie.

8. Il Dipartimento garantisce lo svolgimento delle attività per la promozione dei rapporti con l'esterno coerentemente con il proprio Piano triennale di sviluppo e programmazione, nelle forme, nei modi e con gli strumenti idonei al conseguimento di tale obiettivo.

Art. 4 – Autonomia

1. Il Dipartimento dispone di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale e di spesa che esercita, attraverso le determinazioni dei suoi organi di governo, nei limiti stabiliti dallo Statuto.

2. Il Dipartimento ha autonomia decisionale nell'utilizzazione delle risorse assegnate dal Consiglio di Amministrazione o acquisite da terzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia contabile.

Art. 5 – Attribuzione dei compiti didattici

1. Il Dipartimento assegna i compiti didattici a ciascun professore e ricercatore ad esso afferente secondo quanto stabilito dall'art. 5 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali" e nel rispetto del principio di cui all'art. 11, comma 1, dello Statuto secondo cui i professori e i ricercatori assicurano la loro attività, nei limiti del proprio impegno didattico, in qualsiasi corso di studio attivato nell'Ateneo secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo. Per l'assegnazione dei compiti didattici sulla base delle competenze richieste, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Ateneo, vengono espressamente considerate l'esperienza didattica maturata nella materia di insegnamento, la produzione scientifica in argomento e l'appartenenza al settore disciplinare o a settore affine nella materia dell'insegnamento da attribuire. Deve essere prioritariamente garantita la continuità dell'attività didattica negli altri Dipartimenti nei quali i docenti insegnavano prima dell'afferenza al Dipartimento di Giurisprudenza. Il Consiglio di Dipartimento comunica ogni anno al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione la distribuzione dei carichi didattici relativi ai professori e ricercatori ad esso afferenti.

Art. 6 – Piano triennale di sviluppo e programmazione

1. Il Piano triennale di sviluppo e programmazione è lo strumento con quale il Dipartimento sottopone al Consiglio di Amministrazione richieste di risorse umane, finanziarie e strumentali ritenute necessarie al perseguimento degli obiettivi di programmazione nei settori della didattica, della ricerca e dei rapporti con il territorio.

2. A seguito dell'approvazione del Piano economico-finanziario triennale di Ateneo, il Dipartimento adegua, ove necessario, le previsioni del proprio Piano triennale e pone in essere tutte le attività necessarie per la realizzazione dello stesso, utilizzando le risorse assegnate nonché quelle acquisite direttamente da terzi.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE

Art. 7 – Organi del Dipartimento

1. Gli organi di governo del Dipartimento sono:

- a. il Consiglio del Dipartimento;
- b. il Direttore del Dipartimento;
- c. la Giunta del Dipartimento.



La disciplina di tali organi è stabilita dallo Statuto di Ateneo e dal “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali e dell’elezione del Direttore di Dipartimento”.

2. In applicazione dell’art. 6, comma 3, dello Statuto, il Direttore del Dipartimento può delegare funzioni specifiche a docenti facenti parte del Consiglio del Dipartimento. Può altresì istituire, nell’ambito del Consiglio di Dipartimento, Commissioni con compiti istruttori, consultivi e di proposta, attribuendone la presidenza a componenti della Giunta.

3. In conformità a quanto previsto dall’art. 16, comma 1, dal sopra citato Regolamento di Ateneo, la Giunta di Dipartimento – oltre che dal Direttore e dal Vice Direttore - è composta da 7 professori ordinari; 7 professori associati e 7 ricercatori nonché da un segretario, con voto consultivo e con funzioni verbalizzanti, individuato tra gli appartenenti almeno alla categoria D.

Art. 8 – Commissione per il Coordinamento didattico

1. Il Consiglio del Dipartimento, per ciascuno dei corsi di studio in esso incardinati, può istituire una Commissione per il Coordinamento didattico secondo la composizione e con le funzioni previste dall’art. 29, comma 12, dello Statuto e dall’art. 13 del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

Art. 9 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Il Dipartimento istituisce una Commissione paritetica docenti-studenti con la composizione e le funzioni previste dall’art. 32 dello Statuto e dall’art. 14 del “Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali”.

Art. 10 – Organizzazione amministrativa del Dipartimento

1. L’organizzazione amministrativa del Dipartimento è definita con provvedimento del Direttore Generale, sentito il Direttore del Dipartimento. Il Direttore Generale individua, tra gli appartenenti almeno alla categoria D, un responsabile dei processi contabili a supporto del Direttore del Dipartimento.

Art. 11 – Sezioni

1. Il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, non dotate di autonomia di spesa, con una delibera del Consiglio adottata a maggioranza assoluta dei componenti su proposta della Giunta.
2. I docenti hanno la facoltà di partecipare ad una delle Sezioni istituite.
3. I docenti partecipanti alla Sezione possono individuare, scegliendoli tra i docenti non facenti parte della Giunta del Dipartimento, uno o più coordinatori, che esercitano i compiti stabiliti dal Consiglio del Dipartimento.

TITOLO III – DIDATTICA

Art. 12 – Lauree, laurea magistrale, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione

1. Il Dipartimento gestisce la didattica relativa ai Corsi di studio di cui all’art. 3, comma 2, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. In particolare, il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione e l’attivazione di corsi di laurea e di laurea magistrale secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 2, lett. e) del Regolamento di Ateneo per la disciplina dei compiti e delle modalità di funzionamento degli organi dipartimentali.

3. I Dottorati di Ricerca e le Scuole di Specializzazione che il Dipartimento può istituire e attivare sono disciplinati, rispettivamente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dalle specifiche normative in materia.

Art. 13 – Master

1. Il Dipartimento può proporre al Consiglio di Amministrazione l’istituzione e l’attivazione di corsi di Master universitari di primo e secondo livello nonché di Corsi di Perfezionamento in funzione delle esigenze di formazione scientifica e del mercato del lavoro, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo.

